

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI SCUOLABUS DI PROPRIETA'
COMUNALE

L'anno duemilaventitre (2023), il giorno ----- del mese di -----, in San Giovanni in Persiceto, nella Residenza Municipale, con la presente scrittura privata, a valere per ogni conseguente effetto di ragione e di legge,

TRA

IL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO, con sede in San Giovanni in Persiceto (BO) – Corso Italia 70, (di seguito Comune), (C.F. 00874410376 e P.IVA 0052661203), rappresentato da ----- nato a -----, il ----- il quale agisce nella sua qualità di Dirigente dell'Area Servizi alla Persona (comodante);

E

-----, (C.F. -----), con sede in -----, rappresentata dal Presidente sig. ----- nato a -----, il ----- (comodatario);

premessato che

- Il Comune è proprietario del seguente veicolo: Scuolabus IVECO A49 Cacciamali targato AY471VJ, adibito al trasporto di persone normodotate e non, e allo stato inutilizzato;

- con determina n. del, questa Amministrazione ha deciso di procedere alla stipulazione di un contratto di comodato gratuito del suddetto veicolo con un'associazione di promozione sociale o un'organizzazione di volontariato o un'associazione sportiva dilettantistica, una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro o un'associazione che eserciti attività senza scopo di lucro iscritta all'Elfa (elenco libere forme associative del Comune di San Giovanni in Persiceto), ed ha avviato una procedura comparativa;

- con determina n. del l'amministrazione, preso atto delle domande pervenute, ha disposto la concessione del veicolo in comodato d'uso gratuito a alle condizioni di cui al presente contratto;

si conviene e stipula quanto segue

1. Oggetto

Il Comune, come sopra rappresentato, consegna alla -----, che per mezzo del suo legale rappresentante, come sopra costituito, accetta, il seguente veicolo, già indicato in premessa:
Scuolabus IVECO A49 Cacciamali targato AY471VJ

2. Modalità di concessione

Il mezzo è concesso in comodato d'uso gratuito ai sensi degli artt. 1803 ss. del codice civile. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1806 del Codice civile, le parti convengono quale valore di stima del veicolo concesso in comodato, la somma complessiva di € 5.000,00. Detta stima è effettuata unicamente al fine della responsabilità per perimento del veicolo oggetto del presente contratto, restando inteso che la proprietà del medesimo permane come per legge in capo al comodante.

3. Durata

La durata del presente contratto è di 3 anni, dal momento della sottoscrizione, con possibilità di rinnovo.

Alla scadenza del termine convenuto, il comodatario è obbligato a restituire il veicolo oggetto del presente contratto. Se durante il termine convenuto, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno del comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.

3. Obblighi del comodatario

Il comodatario è tenuto a custodire e conservare il veicolo ricevuto con la massima diligenza e ad utilizzarlo esclusivamente per i propri scopi statutari.

Non può concedere a terzi il godimento del bene, sia a titolo gratuito che oneroso.

Il comodatario si impegna a:

1. provvedere alla registrazione del presente contratto alla motorizzazione civile competente;
2. rinnovare alla prossima scadenza idonea polizza assicurativa a copertura del mezzo e dei rischi connessi alla circolazione dello stesso;
3. non porre in circolazione il veicolo in assenza di revisione ministeriale valida e di copertura assicurativa RC Auto, di cui sosterrà i costi a partire dalla prossima scadenza;
4. assumere a proprio carico ogni ed eventuale sanzione derivante da infrazioni al codice della strada o ad altre prescrizioni normative connesse all'utilizzo del mezzo e rispettare i consigli d'uso prescritti dal produttore;
5. assumere a proprio carico ogni responsabilità per eventuali danni causati al veicolo;
6. assumere a proprio carico ogni responsabilità in merito alla guida dello scuolabus che dovrà essere effettuata solo da chi abilitato alla stessa e a norma di legge e garantisce che non venga effettuato alcun trasporto difforme al numero dei trasportati indicato sulla carta di circolazione;
7. ricoverare il mezzo in luogo adeguato e sicuro;
8. provvedere direttamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo;
9. rispettare rigorosamente gli interventi di manutenzione programmata prescritti dal libretto di uso e manutenzione del mezzo;
10. provvedere a restituire il mezzo alla scadenza del presente contratto.

Sono a carico del comodatario tutte le spese di gestione del mezzo, le spese di revisione, di manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, gli oneri per le polizze assicurative e le spese di bollo.

4. Obblighi del proprietario

Il proprietario si impegna a:

1. comunicare gli estremi della polizza assicurativa a copertura del mezzo e dei rischi connessi alla circolazione dello stesso;
2. corrispondere la tassa di proprietà, chiedendone poi il rimborso al comodatario.

5. Disposizioni varie

Qualsiasi modifica al presente contratto può avere efficacia tra le parti soltanto con atto scritto. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti si riportano alle disposizioni del Codice civile e delle altre leggi in vigore.

Per tutte le eventuali controversie derivanti dal presente contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Bologna

E' fatto espresso divieto di cessione del contratto, senza consenso scritto da parte del comodante. Il comodatario potrà utilizzare il veicolo soltanto per l'uso stabilito nel contratto e non potrà cederlo,

neppure temporaneamente, in uso a terzi né a titolo gratuito né a titolo oneroso. In caso contrario, il comodante potrà richiedere l'immediata restituzione del veicolo, oltre al risarcimento del danno.

Il comodante (Comune di San Giovanni in Persiceto) _____

il comodatario (.....) _____